

COMUNICATO STAMPA

HANDICAP & SCUOLA: PROPOSTE PER IL SUPERAMENTO DELLE NORME DISCRIMINATORIE NEGLI ESAMI DI LICENZA MEDIA

dal Presidente della FADIS Marisa Faloppa, 5 giugno 2004

Proseguono le iniziative della rivista "Handicap & Scuola" per il superamento delle discriminazioni contenute nell'articolo 11 comma 2 dell'OM 90/01 relativa agli esami di licenza media. Nel ribadire i principi di difesa dei diritti degli alunni in situazione di handicap enunciati da Mario Tortello, fondatore della rivista, nelle scorse settimane è stata inviata una lettera al MIUR che propone interventi migliorativi. Da sottolineare il mancato coordinamento tra la legge 68/99 sul diritto al lavoro delle persone in situazione di handicap e le norme che regolano il rilascio di titoli legali da parte delle scuole.

COMITATO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI HANDICAPPATI - TORINO RIVISTA "HANDICAP & SCUOLA"

On. Letizia Moratti
Ministro dell'Istruzione

Dr.ssa Mariolina Moioli
Dirigente Generale per gli Studenti

On. Valentina Aprea
Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Istruzione

Dir. Gen. Silvio Criscuoli
Pres. Osservatorio per l'Integrazione Scolastica

Dir. Gen. Pasquale Capo
Capo Dipartimento per la Qualità
dell'Istruzione

Dott. Antonio Zucaro
Direttore Generale del Personale del MIUR

Dott. Giuseppe Cosentino
Dir. Gen. per la Formazione del Personale

Dott. Paolo Norcia
Vicedirettore Generale del Personale
Responsabile Ufficio legislativo MIUR

OGGETTO: Modificazione dell'art. 11, comma 12, dell'O.M. n. 90/01

La nostra Associazione ha affrontato a fondo le conseguenze di grave discriminazione per gli alunni con handicap contenuta nell'art. 11, comma 12 dell'O.M. 90 n. 90/01, e confermata negli anni successivi, ove si consente che l'alunno "sia comunque ammesso agli esami di licenza [media], al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo".

Abbiamo dibattuto a lungo questo grave problema subito dopo l'emanazione dell'O.M. citata, con puntuali critiche espresse da parte del direttore di "Handicap & Scuola", Mario Tortello, purtroppo prematuramente scomparso. La nostra Associazione si è impegnata a continuare questa battaglia, anche in seguito a segnalazioni di genitori e dei Centri provinciali del lavoro, circa un'altra violazione di diritti fondamentali: "l'attestato di credito formativo" consente l'iscrizione solo nelle liste di collocamento dei soggetti in possesso della licenza elementare, i quali non potranno mai essere assunti presso gli Enti pubblici che richiedono per legge il possesso del diploma di scuola media.

La discriminazione della norma colpisce direttamente l'allievo disabile già all'interno della scuola: si nega alla sua personalità, già fragile e problematica, dopo anni di partecipazione alle varie attività comuni e integrative, il diritto a un esame e a un diploma regolare, alla pari dei compagni di classe, e di accedere con loro alle stesse classi successive con una procedura non discriminante.

Inoltre abbiamo raccolto il parere di esperti circa altri aspetti problematici e lesivi di diritti, come il fatto che l'accesso alle scuole superiori ai soli fini di ottenere altri crediti formativi pregiudica, per tutti gli anni successivi, la possibilità per l'allievo, inizialmente valutato secondo criteri differenziali, di poter rientrare nel curriculum, anche quando i risultati lo consentissero: possibilità che, nel rispetto dell'età evolutiva, la normativa consente già dal 1991.

Altri esperti hanno presentato, con ulteriori modifiche, prove sperimentate per gli esami di licenza, suddivise per gravità di handicap, riportate ora in due edizioni: in "Handicap & Scuola" n. 75/1997 e n. 105/2001: allo scopo di favorire il superamento di tali esami e il conseguimento di un regolare diploma.

Alla corrispondenza intercorsa con codesto Ministero e alle due interrogazioni parlamentari presentate dalla senatrice Acciarini sono seguite risposte evasive, e nessun riscontro alla richiesta di conoscere i dati ufficiali del rilascio degli "attestati di crediti formativi".

Poco dopo questo riscontro negativo, veniamo a conoscenza, tramite l'Associazione Bambini Cerebrolesi (A.B.C.), di un fatto clamoroso: il caso di "Sara" (il nome è fittizio), a cui era stato negato, agli esami di licenza nella scuola media di Quartu Sant'Elena, il diploma regolare, e rilasciato solo "l'attestato di credito formativo". L'Associazione ha sollevato, condotto e risolto questo caso, con molta passione, intelligenza e tempestività, e soprattutto con grande merito e impegno verso i possibili altri casi analoghi, come risulta dalle dichiarazioni del Presidente dell'A.B.C.: "Vogliamo far luce sulla questione, per Sara e per tutti i bambini e ragazzi italiani in situazione di handicap grave che hanno affrontato queste umiliazioni".

La soluzione per Sara è stata trovata attraverso il procedimento di "autotutela" che la pubblica amministrazione può mettere in atto, per la sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla eliminazione di un atto illegittimo. In seguito a ricorso della famiglia, la Commissione d'esame è stata riconvocata e ha sanato il manifesto vizio di legittimità, riconosciuto nella prima sessione d'esame, e rilasciato a Sara il diploma di licenza.

D'ora in poi, le Commissioni di esame, anche nei casi di gravità, dovranno, con più attenzione applicare i principi di valutazione previsti nell'art. 16, comma 1 e 2, della L.104/92: rilevare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, sulla base del piano educativo individualizzato, predisposto in rapporto alle potenzialità dell'alunno.

Il caso di Sara ha soprattutto una serie di conseguenze e di estensioni del suo valore giuridico, al punto che la norma discriminatoria dell'O.M. n. 90/01 risulta gravemente intaccata e "invalidata": già estremamente vaga nelle sue condizioni di applicabilità, è stata di fatto sottoposta alla "prima importante interpretazione ufficiale".

La stretta connessione fra il caso singolo di Sara e l'estensione ad altri soggetti nelle stesse possibili condizioni sembra avvalorata anche da un principio giuridico:

"Se l'Amministrazione si determina ad annullare d'ufficio un atto su sollecitazione dell'interessato, non può sottrarsi all'obbligo di adottare lo stesso provvedimento nei confronti di altro soggetto, che assume di essere nelle stesse condizioni del primo, senza indicare adeguatamente le ragioni che la inducono ad un diverso comportamento (Cons. Stato 29 luglio 1959, n. 793).

La richiesta di modifica sostanziale dell'art. 11 comma 12 dell'OM 90/01, assicurando a tutti i disabili il diritto al diploma di licenza media, può accompagnarsi alla individuazione di un corso di crediti formativi, anche a scopo di orientamento.

In attesa di vedere accolte le proposte formulate, si porgono distinti saluti

*La Presidente
Marisa Faloppa*